



## La conferma del primato delle tabelle milanesi

### Descrizione

In un recente sentenza dell'ottobre scorso, la Corte di legittimità afferma che il giudice di merito **è tenuto ad utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle "Tabelle" del Tribunale di Milano**, salvo motivato dissenso. Si precisa inoltre che non vi è obbligo per la parte depositarle nel fascicolo processuale in quanto *"facilmente reperibili sulle riviste specializzate, nella trattatistica o sul web"*.

Nello specifico la Corte di Cassazione afferma i seguenti principi:

- a) *"nella liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da una lesione alla salute, **il principio di equità**, di cui all'art. 1226 c.c., è garantito dall'adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano"*;
- b) *"la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare **violazione di norma di diritto** censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"*;
- c) *"i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo **incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire"***

### Categoria

1. Focus giuridico

### Data di creazione

10 Nov 2023